



Uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) Atto del Governo 17

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	17	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)	
Norma di delega:	Articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127	
Numero di articoli:	2	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	9 dicembre 2022	9 dicembre 2022
annuncio:	12 dicembre 2022	12 dicembre 2022
assegnazione:	10 dicembre 2022	10 dicembre 2022
termine per l'espressione del parere:	19 gennaio 2023	19 gennaio 2023
Commissione competente:	6 ^a Finanze e tesoro	VI Finanze

L'**Atto del Governo n. 17** intende adeguare la normativa nazionale al fine di adeguare l'ordinamento a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2021/2261. In particolare le norme in esame hanno l'obiettivo di semplificare la documentazione da fornire alla clientela da parte degli OICVM (ossia gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) che potrebbero essere tenuti, in ragione della loro natura, sulla base della disciplina vigente a mettere a disposizione due documenti contenenti sostanzialmente le medesime informazioni ossia il KID -un documento contenente le informazioni chiave a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014- sia il KIID che contiene le informazioni chiave per gli investitori a norma della [direttiva 2009/65/UE](#) (UCITS). La disciplina introdotta prevede che nel caso in cui l'offerta di OICVM italiani non sia rivolta a investitori al dettaglio, **gli offerenti possono scegliere se redigere il KIID o il KID**. Di tali documenti è altresì introdotta la definizione.

La direttiva (UE) 2021/2261

La [direttiva \(UE\) 2021/2261](#) è tesa a razionalizzare gli obblighi di informazione incombenti sulle società di investimento e sui gestori di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), evitandone la duplicazione.

Ai sensi della legislazione unionale vigente, infatti, gli OICVM sono soggetti ai seguenti obblighi di informazione:

1) redazione di un **breve documento** (*Key investor information document* - KIID, "documento contenente le **informazioni chiave** per gli investitori") contenente dettagli sulle caratteristiche essenziali degli OICVM offerti sul mercato. Il KIID ha lo scopo di illustrare la natura e i rischi dell'investimento, consentendo l'assunzione di decisioni informate (articolo 78 della [direttiva 2009/65/CE](#));

2) redazione e pubblicazione di un **documento contenente le informazioni chiave** (*Key information document* - KID) che consenta agli investitori al dettaglio di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dell'investimento. Tale ultimo obbligo è previsto dal [regolamento \(UE\) n. 1286/2014](#) per gli ideatori di prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs), nella cui più ampia categoria rientrano anche gli OICVM.

In considerazione del fatto che "le informazioni chiave per gli investitori e i KID riguardano essenzialmente gli stessi obblighi di informazione" (par. n. 7 delle Premesse al testo in commento), l'articolo 1 della direttiva modifica l'articolo 82-*bis* della citata [direttiva 2009/65/CE](#) interviene per **evitare la duplicazione dei relativi oneri informativi nei seguenti termini:**

1) qualora una società di investimento o, per uno dei fondi comuni da essa gestiti, una società di gestione rediga, consegni, riveda e traduca un **KID**, questo sarà **considerato conforme ai requisiti applicabili alle informazioni chiave per gli investitori** (par. 1);

2) **non vi sarà obbligo** - per una società di investimento o, per uno dei fondi comuni da essa gestiti, per una società di gestione - di redigere le informazioni chiave qualora sia redatto, consegnato, rivisto e tradotto un KID (par. 2).

La nuova disciplina rende definitivo il regime transitorio già introdotto dall'articolo 32, par. 1, del [regolamento \(UE\) n. 1286/2014](#) e dal [regolamento \(UE\) 2021/2259](#), che ha esentato le società di gestione e di investimento, le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM dall'elaborazione del KID fino al 31 dicembre 2022.

Il termine per il **recepimento** della direttiva (articolo 2) è posto al **30 giugno 2022**; l'inizio dell'**applicazione** delle relative norme è prevista per il **1° gennaio 2023**.

In relazione alla direttiva in questione, posto il mancato recepimento nei termini, è stata avviata la procedura di infrazione n. 2022/0310 da parte della Commissione europea, per la quale è stata ricevuta, in data 21 luglio 2022, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una lettera di costituzione in mora ex articolo 258 del TFUE.

La direttiva deriva dalla proposta della Commissione europea di cui al documento [COM\(2021\) 339](#).

La norma di delega

L'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127 ha delegato il Governo ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), nonché quelli specifici stabiliti dalla legge stessa, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento delle direttive di cui all'ALLEGATO A della legge citata, tra le quali è ricompresa, al numero 14), la direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021. Il **comma 2** chiarisce che gli schemi dei predetti decreti legislativi **sono trasmessi**, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, **alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica** affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

Il sopra citato **articolo 31**, comma 1, della [legge n. 234 del 2012](#) dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, **la delega deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (10 settembre 2022)** ovvero entro il 10 dicembre 2023. Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il termine per l'esercizio della delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. Il comma 3 del medesimo articolo 31, ultimo periodo, stabilisce inoltre che qualora il termine per **l'espressione del parere parlamentare scada** nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti o **successivamente**, questi ultimi **sono prorogati di tre mesi**.

Il presente schema è stato assegnato il **10 dicembre 2022**, con **termine per l'espressione del parere fissato al 19 gennaio 2023** (dunque successivamente alla data del 10 dicembre 2023). Di conseguenza, il **termine per la delega** slitta di tre mesi al **10 marzo 2023**.

Contenuto

L'**articolo 1** dello schema in esame introduce delle modifiche al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#)-Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria-TUF.

Nello specifico, il **comma 1, lettera a)** modifica l'articolo 93-*bis* del TUF al fine di introdurre **le definizioni di "KIID"**, ovvero del documento recante le informazioni-chiave sulle caratteristiche essenziali dell'OICVM, nonché di **"KID"**: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

Nello specifico la norma inserisce all'articolo 93-*bis* la nuova lettera f-bis) che definisce con il termine **"KIID" il documento** previsto dall'[articolo 78 della direttiva 2009/65/UE](#) **recante le informazioni-chiave sulle caratteristiche essenziali dell'OICVM, da fornire agli investitori** in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la **natura e i rischi dell'investimento** proposto e assumere, di conseguenza, decisioni di investimento informate, e redatto in conformità al regolamento (UE) n. 583/2010 e alle relative disposizioni di attuazione dell'Unione europea.

Successivamente viene altresì introdotta la lettera *f-ter*) che definisce con il termine "**KID**" il documento contenente le **informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati** previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014.

La **lettera b)** modifica l'articolo 98-*ter* del TUF al fine di **disciplinare l'offerta al pubblico di OICVM**.

Il **numero 1)** **sostituisce nella rubrica** il riferimento al "**documento contenente le informazioni chiave** per gli investitori" con quello al "**KID e prospetto**" al fine di precisare che alla comunicazione alla Consob che precede l'offerta di OICVM, sia allegato, oltre al prospetto, il KID.

Conseguentemente il **numero 2)** sostituisce al comma 1, le parole «il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori» con il termine "KID", mentre il **numero 3)** sopprime il comma 2 dell'articolo 98-*ter* che recava la disciplina della redazione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.

Il **numero 4)**, sostituendo il comma 3, anch'esso riferito al documento contenente le informazioni chiave, stabilisce che il **prospetto deve consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento** proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Il prospetto ha natura precontrattuale, mentre il **numero 5)** sopprime il riferimento previsto al comma 4 dell'articolo 98-*ter* sempre al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.

Infine il **numero 6)**, sostituendo il comma 5, prevede che nel caso di offerta di quote o azioni di OICVM UE, **il KID e il prospetto possono essere pubblicati in Italia una volta espletata la procedura di notifica** prevista dall'articolo 42 del TUF che disciplina la commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE.

La **lettera c)** introduce un nuovo articolo 98-*ter*.1 volto a disciplinare le offerte rivolte agli investitori non al dettaglio.

La disposizione stabilisce che nel caso in cui l'offerta di OICVM italiani non sia rivolta a investitori al dettaglio, **gli offerenti possono scegliere se redigere il KIID o il KID**. Nel caso in cui venga redatto il KID, si applica il regolamento (UE) n. 1286/2014 e le relative disposizioni attuative adottate in sede europea.

Inoltre tale **offerta è preceduta da una comunicazione alla Consob** alla quale sono allegati il KIID o il KID e il prospetto destinati alla pubblicazione. Il KIID è redatto in conformità ai regolamenti europei che disciplinano la materia e alle relative disposizioni attuative adottate in sede europea. **Il KIID deve consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto** e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. La norma chiarisce che il **KIID ha natura precontrattuale** e le informazioni chiave per gli investitori contenute nel KIID **devono risultare corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti** con le corrispondenti parti del prospetto.

Inoltre, **nessuno può essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente sulla base del KIID**, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che il KIID possa risultare fuorviante, impreciso o non coerente con le corrispondenti parti del prospetto.

Nel caso di offerta di quote o azioni di OICVM UE, il KIID e il prospetto possono essere pubblicati in Italia una volta espletata la procedura di notifica prevista dall'articolo 42.

La **lettera d)** del comma 1 apporta modifiche di coordinamento normativo all'articolo 98-*quater* del TUF: Vengono sostituiti con il termine "KIID" tutti i riferimenti al "documento contenente le informazioni chiave per gli investitori".

La **lettera e)** modifica l'articolo 191-*ter*, inserendo al comma 1 e al comma 2 un riferimento all'articolo 193-*quinquies*, che reca Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014, al fine di coordinare la disciplina sanzionatoria ivi prevista con le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 193-*quinquies*, irrogabili in caso di violazioni del Regolamento PRIIPs.

Le **lettere f) eg)** modificano rispettivamente gli articoli 194-*quater*, in materia di ordine di porre termine alle violazioni e 194-*septies*, in materia di dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa, inserendo il riferimento al nuovo articolo 98-*ter*.1, commi 3 e 4, ed espungendo il richiamo al comma 2, dell'articolo 98-*ter* a sua volta riferito al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.

Si ricorda che il sopra citato comma 2 espunto stabilisce che il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è redatto in conformità ai regolamenti comunitari che disciplinano la materia e alle relative disposizioni attuative adottate in sede comunitaria.



Il **comma 2** **reca la clausola di invarianza finanziaria** stabilendo che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni

interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Senato: Dossier n. 28

Camera: Atti del Governo n. 17

16 dicembre 2022

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	 CD_finanze

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono non essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
FI0010